

Legge regionale 27 dicembre 1991 , n. 65 - TESTO VIGENTE dal 30/12/1991

Interventi straordinari a favore delle zone terremotate del Friuli di cui all' articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

Art. 2

Rimborsi alle Comunità montane e ad altri Enti locali per l' occupazione giovanile(programma 2.5.3.)

- 1.** Per le finalità previste dall' articolo 9, secondo comma, della legge regionale 22 gennaio 1986, n. 2, è autorizzata la spesa di lire 3.500 milioni per l' anno 1991.
- 2.** Il predetto onere di lire 3.500 milioni fa carico al capitolo 7861 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di lire 3.500 milioni per l' anno 1991.
- 3.** All' onere di lire 3.500 milioni di cui al comma 2 si provvede mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 8961 << Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli - Venezia Giulia >> dello stato di previsione precitato: tale importo corrisponde a parte della quota di lire 133.315.910.290 non utilizzata al 31 dicembre 1990 e trasferita, ai sensi dell' articolo 22 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle finanze n. 15 del 19 febbraio 1991.